



Rapporto Gestione Ambientale 2011

Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004
Conforme al D.Lgs 231/01
Conforme al D.Lgs 196/03
Conforme al D.Lgs 81/08

AZIENDA	ECO-RICICLI VERITAS srl
SITO PRODUTTIVO	Sede legale e operativa: Via della Geologia, "Area 43 ettari", Malcontenta (VE).
ATTIVITA' SVOLTE	Impianto di selezione dei rifiuti costituiti da vetro, plastica, lattine. Operazioni R13, R12, D15.
N° DIPENDENTI	70 dipendenti (dicembre 2011)

*Il presente documento del Sistema di Gestione Ambientale è di proprietà di ECO-RICICLI VERITAS srl
Ogni sua riproduzione totale e/o parziale è vietata.*

INDICE

1	Scopo della verifica	4
2	Quadro autorizzativo e legislativo	4
2.1	Autorizzazioni	4
2.2	Conformità legislativa	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3	Area tematica approvvigionamento idrico	5
2.4	Area tematica scarichi idrici	5
2.5	Area tematica uso razionale dell'energia	8
2.6	Area tematica contaminazione del suolo	9
2.7	Area tematica gestione rifiuti	10
2.8	Area tematica emissioni in atmosfera	15
2.9	Area tematica impianti termici	16
2.10	Area tematica rumore	17
2.11	Area tematica sostanze pericolose (generalità)	18
2.12	Area tematica sostanze pericolose (sostanze lesive dell'ozono / gas fluorurati effetto serra)	19
2.13	Area tematica mobilità sostenibile	19
2.14	Area tematica: certificato prevenzione incendi	20
2.15	Area tematica: industrie insalubri	20
2.16	Altri ambiti legislativi	21
3	Conclusioni	21
3.1	Scarichi idrici	21
3.2	Gas fluorurati effetto serra	21
3.3	CPI	21

Preparazione	Verifica	Approvazione
Direttore Tecnico operativo	Resp. SGA	Amministratore Delegato
A. Bonetto	G. Da Villa	V. Salvagno

Variazioni:

1 SCOPO DEL RAPPORTO

Il presente rapporto ambientale è condotto per soddisfare quanto previsto dalla norma EN ISO 14001 (Ed. 2004) "Sistemi di gestione ambientale" in materia di trasparenza e comunicazione e al fine di fornire dati sugli indicatori di prestazione ambientale di ECO-RICICLI VERITAS s.r.l.

2 QUADRO AUTORIZZATIVO E LEGISLATIVO

2.1 Autorizzazioni

Il presente rapporto riporta anche gli esiti dei varia audit di rispetto legislativo eseguiti da enti terzi ai fini di verificare la conformità delle attività svolte dall'Azienda nel sito produttivo relativamente alle seguenti autorizzazioni di pertinenza:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Decreto Provinciale 27577/09 del 22.04.2009, autorizzazione intestata a Vetrital Servizi srl. Validità dal 30.04.2009 al 30.09.2009.
- Decreto Provinciale 59182/09 del 28.09.2009 di proroga dell'autorizzazione di cui al punto precedente, fino al 30.09.2011.
- Decreto Provinciale 42498/10 del 15.07.2010 per aumento della potenzialità dell'impianto.
- Decreto Provinciale 50235/10 del 18.08.2010 per cambio di ragione sociale dell'autorizzazione 27577/09 del 22.04.2009 a ECO-RICICLI VERITAS srl.
- Decreto Provinciale 70861/11 del 26.09.2011 di proroga dell'autorizzazione di cui al punto precedente, fino al 30.09.2012.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- L'autorizzazione alle emissioni è ricompresa nell'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente.

SCARICHI IDRICI

- Autorizzazione allo scarico n.3156 del 18.12.2009 rilasciata dal Magistrato alle Acque a Vetrital Servizi srl con validità 4 anni (scarichi acque meteoriche)
- Autorizzazione allo scarico prot. 50429 del 08.11.2007 rilasciata da Veritas a La Ro.Ve.Co. srl. Autorizzazione provvisoria allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali comprensive delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque reflue e delle acque provenienti dagli scarichi assimilabili ai domestici.
- Autorizzazione allo scarico reflui rilasciata da Veritas a Eco-Ricicli Veritas srl prot. 66266 del 24.09.2010. Tale provvedimento sostituisce il precedente rilasciato a La Ro.Ve.Co. srl sopra citato ed ha validità 4 anni. Si tratta di autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue miste industriali, comprendenti le acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento, e delle acque reflue domestiche.
- Integrazione all'autorizzazione di cui al punto precedente, anno 2011.

CPI

- CPI del 16 ottobre 2009 validità dal 25.08.09 al 29.01.2015 (intestato a VETRITAL)
- Voltura del CPI di cui al punto precedente , anno 2011.

INDUSTRIE INSALUBRI

- Vedi par. 2.17.

2.2 Temi del Rapporto

Il Rapporto, alla cui base vi è la verifica di conformità legislativa ambientale eseguita in ambito ISO-14001, ha preso in considerazione i seguenti ambiti:

- Prelievi di acqua;
- Scarichi idrici;
- Uso razionale dell'energia;
- Gestione dei rifiuti;
- Emissioni in atmosfera;
- Emissioni acustiche;
- Sostanze pericolose (Amianto, PCB/PCT, Sostanze pericolose per l'ozono);
- Veicoli e trasporti;
- Mobilità sostenibile;
- Certificato di prevenzione incendi (CPI);
- Industrie insalubri;
- Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- Consulente per il trasporto delle merci pericolose.

Nei successivi paragrafi sono riportate le principali disposizioni di legge a carattere nazionale e regionale ritenute di maggior pertinenza, ed i rilievi raccolti durante l'audit.

2.3 Area tematica approvvigionamento idrico

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Regio decreto n°1775 del 11/12/33: Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (art. 2 – concessione al prelievo di acqua pubblica e art. 95 – autorizzazione allo scavo di pozzi per utilizzo differente da quello domestico)

D. Lgs. n. 275 del 12/7/1993: Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (art. 10 – Pozzi)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte terza)

- Esistono pozzi di emungimento?
- Viene derivata acqua pubblica da corsi d'acqua?
- Relative autorizzazioni/concessioni.

RILIEVI EMERSI

Il sito si approvvigiona di acqua potabile mediante allacciamento alla rete di distribuzione pubblica (acquedotto). L'acqua viene impiegata sia per usi civili che industriali:

- servizi igienici,
- antincendio,
- lavaggio ruote dei mezzi in transito.

Non essendoci a servizio del sito alcun pozzo né essendoci derivazioni da corsi d'acqua, non vi sono obblighi a carico di ECO-RICICLI relativamente all'impiego di acque pubbliche.

2.4 Area tematica scarichi idrici

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge ordinaria del Parlamento n° 366 del 05/03/1963: Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano - Grado.

Legge ordinaria del Parlamento n° 171 del 16/04/1973: Interventi per la salvaguardia di Venezia.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 962 del 20/09/1973: Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Decreto Ministeriale del 23/04/1998: Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

Decreto Ministeriale del 16/12/1998: Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini.

Decreto Ministeriale del 09/02/1999: Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia.

Decreto Ministeriale del 26/05/1999: Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

Decreto Ministeriale del 30/07/1999: Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

Legge 426 del 9/12/1998: Nuovi interventi in campo ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte terza)

- Tipologia e natura degli scarichi idrici e loro recapito (in fognatura, in corso d'acqua superficiale, altro)
- Sono in atto scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo?
- Planimetria della rete fognaria dello stabilimento
- Analisi degli scarichi nel punto finale prima del recapito nel corpo ricettore
- Autorizzazione allo scarico (validità 4 anni)

RILIEVI EMERSI

Le emissioni liquide che possono originarsi durante la fase di esercizio dell'impianto, sono:

- acque meteoriche derivanti dai pluviali;
- effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi;
- acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate rappresentate dalla viabilità, dai piazzali di movimentazione e dagli stoccaggi;
- reflui dei servizi igienici.

I reflui provenienti dai servizi igienici dell'impianto, sono raccolti nella rete acque nere ed inviati alla rete fognaria esistente.

Le acque di lavaggio della piazzola lavar ruote, raccolte dalla rete di captazione dedicata, unitamente alle acque meteoriche, ricadenti sui piazzali e sugli stoccaggi, vengono avviate ad un pretrattamento di chiariflocculazione, finalizzato ad abbattere i solidi sospesi ed eventuali metalli pesanti presenti, seguito da una sezione di finissaggio mediante filtrazione e scaricate nella rete fognaria acque nere esistente.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti dei capannoni sono invece avviate alla rete acque bianche esistente.

Per riassumere, gli scarichi idrici generati presso il sito sono distinti in due flussi:

- acque meteoriche ricadenti sulle coperture, convogliati nel collettore delle acque bianche recapitante in Canale Industriale Sud, senza preventivi trattamenti.
- acque reflue industriali comprensive delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque generate presso il sito (acque meteoriche ricadenti sui piazzali, acque di percolamento delle aree di deposito rifiuti, acque dell'area di lavaggio ruote dei mezzi in transito) e delle acque provenienti dagli scarichi assimilabili ai domestici. Presso il sito è attivo un impianto di trattamento, dove le suddette acque subiscono un pretrattamento di chiariflocculazione, finalizzato ad abbattere i solidi sospesi ed eventuali metalli pesanti presenti, seguito da una sezione di finissaggio mediante

filtrazione. Esse sono recapitate nella rete fognaria acque nere esistente che convoglia presso il vicino impianto di depurazione di Fusina (gestita da Veritas).

Lo stato delle pratiche di autorizzazione è di seguito descritto.

Autorizzazione scarico reflui n.3156 del 18.12.2009 rilasciata dal Magistrato alle Acque a Vetrival Servizi srl (precedente Ragione Sociale) con validità 4 anni. Sono autorizzati 2 scarichi di acque meteoriche denominati SP1 e SP2 provenienti dalle coperture dei capannoni industriali e recapitanti nel collettore acque bianche in canale Industriale Sud a Porto Marghera.

L'autorizzazione prescrive il rispetto dei valori limite fissati dalla tab.A sez. 1, 2 e 4 del DM Ambiente 30.07.1999 senza alcuna diluizione.

Inoltre sono definiti i seguenti obblighi

- Obbligo di analisi semestrale su tutti i parametri della tab.A sez. 1, 2 e 4 del DM Ambiente 30.07.1999, con esito da inviare al Magistrato alle Acque.
- Obbligo di dichiarare entro il 28 febbraio di ogni anno al Magistrato alle Acque il quantitativo complessivo di reflui scaricati e dei consumi idrici (acqua lagunare, industriale, potabile). La prima comunicazione riferita al 2009 è stata presentata con raccomandata del 19.03.2010 prot. n.211. In essa viene dichiarato uno scarico composto da una quota di acque meteoriche pari a 366 mc, e da una quota di acque prelevate dal servizio idrico pari a 4.922 mc. Quest'ultima voce si riferisce all'acqua approvvigionata esclusivamente da acquedotto (come da contatore e bollette) essenzialmente per i servizi igienici, per lavaggio ruote e antincendio. Non vi sono pozzi né derivazioni di acqua lagunare.
- Obbligo di comunicare entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione al Magistrato alle Acque un piano che preveda le procedure per evitare eventuali sversamenti occasionali impropri con possibili conseguenze di inquinamento. Ciò si è risolto installando 2 saracinesche in corrispondenza degli scarichi e la soluzione è stata comunicata al Magistrato alle Acque.

In relazione al primo punto relativo alle analisi, Eco-Ricicli ha definito ed attua un piano di controllo delle acque bianche. ***L'esito dell'analisi eseguite nel corso dell'anno è conforme rispetto ai limiti fissati.***

Autorizzazione scarico reflui rilasciata da Veritas a Eco-Ricicli Veritas srl prot. 66266 del 24.09.2010.

Tale provvedimento ha validità 4 anni.

Si tratta di autorizzazione allo scarico in fognatura:

- delle acque reflue miste industriali (cat. 4) relative al cod. scarico PM 381/1, comprendenti le acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento
- delle acque reflue domestiche relative al cod. scarico PM 381/2 (servizi igienici).

I limiti sono quelli indicati nella tab. A allegata, relativa a scarichi in pubblica fognatura.

In base al contratto, sono previsti a carico di Eco Ricicli autocontrolli a frequenza annuale, come disposto dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva.

Altre prescrizioni contenute in autorizzazione sono:

- entro 120 gg. dal rilascio dell'autorizzazione, presentazione di un Piano di controllo ed emergenza che evidenzia le modalità di gestione finalizzate ad impedire eventuali sversamenti occasionali o disfunzioni dei sistemi di trattamento delle acque reflue.
- Osservanza dei valori di portata media e massima e dei valori di COD, fosforo e azoto, dichiarate in sede di istruttoria e riportate nel contratto.
- Mantenimento in stato di efficienza del misuratore di portata installato, segnalando eventuali anomalie e/o sospensioni e i tempi di ripristino.

2.5 Area tematica uso razionale dell'energia

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge n°10 del 9/01/91: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Circolare Ministeriale n° 219/F del 2/3/92: Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

Circolare Ministeriale n° 226 del 03/03/1993: Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

- Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 ton equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 ton equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato:
 - il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
 - i dati energetici relativi alle proprie strutture ed imprese.
- La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i centri di consumo del soggetto stesso.

RILIEVI EMERSI

Le fonti energetiche utilizzate sono:

- Gasolio per autotrazione: vari mezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti.
- Energia elettrica per l'alimentazione degli impianti, i consumi medi mensili ammontano a 28.mila KWh

La Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F riporta le modalità di conversione, in base alle quali è stata preparata la seguente tabella riassuntiva (i valori in essa contenuti vanno usati qualora non siano noti dati precisi sui poteri calorifici dei combustibili utilizzati).

EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI (Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)	
Prodotto	Equivalenza in tep
<i>Combustibili liquidi</i>	
Gasolio	1 t = 1,08 tep
Olio combustibile	1 t = 0,98 tep
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	1 t = 1,10 tep
Benzine	1 t = 1,20 tep
<i>Combustibili solidi</i>	
Carbon fossile	1 t = 0,74 tep
Carbone di legna	1 t = 0,75 tep
Antracite e prodotti antracinosi	1 t = 0,70 tep
Legna da ardere	1 t = 0,45 tep
Lignite	1 t = 0,25 tep
<i>Combustibili gassosi</i>	
Gas naturale	1000 Nm ³ = 0,82 tep
<i>Elettricità</i>	
fornita in alta e media tensione	1 MWh = 0,23 tep
fornita in bassa tensione	1 MWh = 0,25 tep

Qualora il combustibile adoperato non rientri fra le voci in tabella (es. biodiesel, GECAM, etc), il valore del potere calorifico inferiore va richiesto al fornitore.

Si aggiunge una tabella di conversione per combustibili liquidi dei litri in chilogrammi, facendo presente che ha un valore puramente indicativo, in quanto non è tratta dalla circolare indicata, che può essere utilizzata in assenza di dati più precisi dichiarati dal fornitore.

Combustibile	kg/litro
Benzina	0,734
Gasolio	0,825

Applicando tali fattori di conversione, si ottiene per l'anno 2011 un consumo di circa 360 tep, ampiamente al di sotto della soglia dei 1.000 tep, per cui non vi sono prescrizioni applicabili nei confronti di Eco-Ricicli.

2.6 Area tematica contaminazione del suolo

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge n°183 del 18/05/1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

DM 471 del 25/10/99: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

DM del 13/09/99 (modificato dal DM 25/03/02): Metodi di analisi chimica del suolo

DM 246 del 24/05/99 (*annullato con Sentenza della Corte Costituzionale del 19 luglio 2001 n. 266 a seguito dei ricorsi della Provincia autonoma di Trento*): Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

DM del 29/11/2002: Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione (*si applica ai nuovi serbatoi*).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte quarta, titolo IV)

RILIEVI EMERSI

Nel sito non è presente alcun serbatoio interrato.

Le strutture presenti sono state tutte realizzate all'interno di un'area soggetta a interventi di messa in sicurezza permanente a seguito di contaminazioni del suolo prodotte da precedenti attività industriali, con il divieto di eseguire opere (quali serbatoi o cisterne) interrate.

2.7 Area tematica gestione rifiuti

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Delibera del 27/07/1984: Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

D.Lgs. 95 del 27/01/92: Attuazione della direttiva 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (*abrogati dal D.Lgs. 152/2006 gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15*).

DM 392 del 16/05/96: Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati

NOTA: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

DM del 5/02/98: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (*modificato dal DM 5 aprile 2006, n. 186*)

DM 145 del 01/04/98: formulari di trasporto

DM 148 del 01/04/98: registri di carico e scarico

DM 406 del 28/04/98: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Direttiva Ministero Ambiente 09/04/2002 (nuovi CER): Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

DPCM 24/12/2002 modificato dal DPCM 24/02/2003: Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003.

DM n° 161 del 12/06/2002: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

D.Lgs. 209/ 2003 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

DM 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

D.Lgs. 133/2005 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte quarta)

DM 5 aprile 2006, n.186. Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Direttiva 2006/12/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.

DM 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" - modificato dal DM 15 febbraio 2010 e dal DM 9 luglio 2010 (SISTRI)

RIFIUTI – REGIONE VENETO

Delib. Giunta Reg. n° 769 del 11/03/2005: «Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali». Adozione.

DGR n° 597 del 29/02/2000 "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi"

D.G.R. n° 451 del 15/02/2000 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Adozione"

L.Reg. 21.1.2000, n.3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" (*modificata dalla Legge Regionale n° 27 del 16/08/2002 e dalla Legge Regionale n° 20 del 16/08/2007*)

DPGR n° 1364 del 29/07/1999 "Smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Veneto"

Circolare regionale n° 7432 del 09.08.1999 "Chiarimenti in merito al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati presso i cosiddetti ECOCENTRI"

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, 1999

Delib. Giunta Reg. (Veneto) 06/10/1998 n° 3606 - Ulteriori chiarimenti ed indirizzi operativi in merito al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai successivi decreti applicativi.

- Classificazione dei rifiuti secondo codici CER
- Censimento rifiuti speciali prodotti distinti in pericolosi e non pericolosi
- Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nel rispetto delle prescrizioni di tipo temporale e volumetrico.
- Tenuta del registro di carico/scarico
- Compilazione e conservazione dei formulari di trasporto dei rifiuti
- Autorizzazione dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti (iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali)
- Dichiarazione annuale MUD
- Gestione degli olii usati
- iscrizione SISTRI
- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero nell'impianto

RILIEVI EMERSI

Le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitate nell'impianto, sono autorizzate sulla base dei provvedimenti citati al par. 2.1.

- Decreto Provinciale 27577/09 del 22.04.2009, autorizzazione intestata a Vetrital Servizi srl. Validità dal 30.04.2009 al 30.09.2009.
- Decreto Provinciale 59182/09 del 28.09.2009 di proroga dell'autorizzazione di cui al punto precedente, fino al 30.09.2011.
- Decreto Provinciale 42498/10 del 15.07.2010 per aumento della potenzialità dell'impianto.
- Decreto Provinciale 50235/10 del 18.08.2010 per cambio di ragione sociale dell'autorizzazione 27577/09 del 22.04.2009 a ECO-RICICLI VERITAS srl.
- Decreto Provinciale 70861/11 del 26.09.2011 di proroga dell'autorizzazione di cui al punto precedente, fino al 30.09.2012.

L'impianto si compone di 2 linee gemelle e indipendenti, denominate Linea 1 Linea 2, in funzione rispettivamente dal novembre 2007 e dal luglio 2008.

Tali linee sono progettate per la selezione del VPL (Vetro, Plastica, Lattine) e del VL (Vetro, Lattine) derivante da raccolta differenziata attivata sul circuito dell'urbano (sia campane, sia raccolta porta a porta), nonché da raccolte attivate nel settore produttivo, e finalizzate al recupero di materiali riciclabili, da avviare al comparto industriale (o ad altri impianti esterni, in brado di operare lavorazioni più spinte del materiale selezionato, come nel caso del vetro) e frazioni di scarto, da conferire agli impianti per lo smaltimento definitivo.

L'impianto svolge le seguenti attività:

- R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11" con eventuale selezione e cernita;
- R13 - "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)", con eventuale selezione e cernita e riduzione volumetrica;
- D15 - "Deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" limitatamente ai rifiuti prodotti presso l'impianto in oggetto.

Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti CER conferiti all'impianto:

CER	Descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al CER 101111
150102	Imballaggi in plastica
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
160119	Plastica
160120	Vetro
170202	Vetro
170203	Plastica
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
200102	Vetro
200139	Plastica

Elenco rifiuti conferiti all'impianto per la selezione del VPL-VL

Relativamente ai residui dei cicli lavorativi, qualora gli stessi presentino caratteristiche conformi a quelle richieste dal D.M. 05 Febbraio 1998, gli stessi saranno classificati materie prime seconde, in caso contrario assumeranno i CER riportati nella tabella seguente:

CER	Descrizione
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Elenco rifiuti in uscita dalle linee

Fino ad oggi, il risultato delle operazioni di cernita e selezione è sempre stato un insieme di frazioni di rifiuti differenziate, inviate a successive operazioni di recupero (o smaltimento) presso impianti esterni autorizzati.

Ciascuno dei due impianti presenti è costituito da una classica linea di selezione di tipo misto meccanica-manuale in cui è presente una cabina con postazioni di cernita manuale ed apparecchiature per la separazione di metalli e plastica.

La finalità di ogni linea è di ottenere in uscita un rifiuto a matrice vetrosa relativamente pulito, ma comunque sempre di tipo semilavorato, cioè da avviare ad impianti di affinamento finale esterni, per l'ottenimento di vetro pronto forno da cedere ai recuperatori finali.

L'autorizzazione prescrive che i tempi di stoccaggio in impianto delle singole partite di rifiuti non devono superare i 180 g.: ciò è rispettato, come si può evincere dai flussi in ingresso e in uscita e come illustrato dal Piano di gestione operativa applicato in impianto.

Il suddetto Piano introduce anche un protocollo di monitoraggio esteso sia ai rifiuti conferiti (verifica CER e analisi merceologiche), sia alle frazioni in uscita avviate a recupero/smaltimento.

Vengono eseguite tutte le operazioni previste dal calendario di manutenzione programmata e, quando richiesto, gli interventi di manutenzione straordinaria, come specificato nel programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi registrati sugli appositi quaderni di manutenzione, come previsto dall'autorizzazione.

La potenzialità produttiva attualmente autorizzata è pari a 90.000 t/anno e 300 t/g.

Dal sopralluogo in campo presso il sito è emerso che le aree di deposito rifiuti (sia quelli in attesa di lavorazione, sia quelli in uscita dal trattamento/selezione) si presentano in condizioni complessivamente ordinate, con idonei cartelli di identificazione.

Per la gestione documentale dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, viene utilizzato il software certificato, per mezzo del quale vengono registrati i movimenti di carico/scarico del registro rifiuti e che rappresenta la banca dati per l'elaborazione annuale del MUD. Il registro di C/S è aggiornato entro i tempi di norma.

La comunicazione annuale al Catasto rifiuti per l'anno 2010 è stata effettuata mediante invio del MUD alla CCIAA di Venezia, entro la data di scadenza prevista..

Sono stati predisposte 2 comunicazioni MUD, una relativa all'attività di trasporto, l'altra per le operazioni di recupero eseguite nell'impianto e per le attività di intermediazione.

Nelle figure 2.7.1 e 2.7.2 si riassume graficamente la composizione complessiva dei flussi in ingresso all'impianto e in uscita, relativamente ai rifiuti urbani e speciali gestiti dalle linee di trattamento e stoccaggio.

Le quantità trattate dalle linee e stoccate sono conformi con le autorizzazioni vigenti.




Fig. 2.7.1




Fig. 2.7.2

In relazione ai rifiuti prodotti nell'impianto nel 2011, le tipologie sono riassunte nella tabella seguente:

CER	Descrizione
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160601*	batterie al piombo
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Oltre ai rifiuti prodotti dalle linee di selezione (gruppo 19), vi sono anche altre tipologie di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dal trattamento delle acque reflue.

L'iscrizione al SISTRI è stata eseguita il 26.02.10, numero pratica WEB_VE_30239.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera contenute nell'autorizzazione, si rimanda al par. 2.8.

Per quanto riguarda la gestione degli imballaggi, dal momento che Eco-Ricicli non è né produttore né utilizzatore di imballaggi, non ha obblighi di iscrizione al CONAI.

2.8 Area tematica emissioni in atmosfera

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte quinta)

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n° 28-993 del 30/08/1995 "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti del settore metalmeccanico, nuovi, da modificare o da trasferire"

- Censimento emissioni in atmosfera
- Autorizzazione alle emissioni
- Piani di controllo ed analisi
- Rispetto dei limiti di emissione
- Emissioni di COV (composti organici volatili)

RILIEVI EMERSI

Le principali sorgenti di emissione di polveri aerodisperse derivano dalle fasi di movimentazione, vagliatura e classificazione aeraulica del rifiuto. I capannoni ospitanti le linee di selezione sono posti sotto aspirazione, al fine di mantenere al loro interno una leggera depressione ed evitare la propagazione nell'ambiente esterno di eventuali masse d'aria provenienti dagli edifici.

Parimenti, anche i comparti di selezione manuale, sono sottoposti ad aspirazione, al fine di mantenere idonee condizioni operative per gli addetti alle linee.

Ciascuna delle due linee è asservita ad un impianto di trattamento dedicato su filtro a maniche, al quale viene avviata l'aria aspirata, preliminarmente alla sua immissione in atmosfera, che avviene tramite due camini distinti (C1, C2).

Il Decreto Provinciale 27577/09 del 22.04.2009 comprende anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalle due linee di selezione:

- Linea "est", ovvero linea 1: camino 1.
- Linea "ovest", ovvero linea 2: camino 2.

I limiti sulle polveri sono quelli dettati dall'All.1, parte V DLgs 152/06.

L'autorizzazione introduce l'obbligo di analisi semestrali sulle emissioni, i cui risultati devono essere trasmessi alla Provincia ed all'ARPAV, dandone altresì preavviso almeno 7 gg prima della data delle analisi.

Inoltre vi è l'obbligo di riportare i risultati sul quaderno di manutenzione. A tal fine sono tenuti appositi archivi semestrali per ciascuna linea, con registrazione riassuntiva e cronologica degli interventi eseguiti sulle varie apparecchiature, corredata dalle singole schede di registrazione dell'intervento.

La concentrazione rilevata di polveri è risultata < 1 mg/Nm³, ampiamente al di sotto dei limiti.

2.9 Area tematica impianti termici

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge n°10 del 9/01/91: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DPR n° 412 del 26/08/1993 (*modificato dal Decreto Ministeriale del 17/03/2003*): Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Decreto Legislativo 192/2005 del 19/08/2005: Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (parte quinta)

- Censimento impianti termici
- Rispetto delle prescrizioni per l'esercizio e manutenzione degli impianti termici: controlli periodici registrati sul libretto di centrale.

RILIEVI EMERSI

Il riscaldamento dei locali (sezione uffici e servizi) è garantito da termoconvettori elettrici, nel sito non è presente alcuna centrale termica. Non vi sono pertanto a carico di Eco-Ricicli adempimenti relativi.

2.10 Area tematica rumore

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs 277/91: Attuazione delle direttive (...) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti ad esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

DPCM 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Legge 447/95: Legge quadro sull'inquinamento acustico

DPCM 14/11/97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

DPCM 21/03/98: Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica.

DM 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

- Verifica che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica del territorio definendo i limiti di emissione e immissione di rumore nell'ambiente esterno in base alle classi di destinazione d'uso.
- È stata effettuata una campagna di misura del rumore nell'ambiente esterno? (Le misure di rumore debbono essere eseguite da tecnici abilitati, con strumentazione calibrata e certificata con specifiche metodologie)
- I limiti sono rispettati?

Le **classi di destinazione d'uso** del territorio sono definite come segue:

- Classe I – aree particolarmente protette. (aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e allo svago, residenziali rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc...).
- Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (aree urbane interessate da traffico prevalentemente veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ecc...).
- Classe III – aree di tipo misto (aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali, con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici, ecc....)
- Classe IV – aree di intensa attività umana (aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, portuali, con limitata presenza di piccole industrie, ecc....)
- Classe V – aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni)
- Classe VI – aree esclusivamente industriali (aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi).

Limiti di emissione massimi ammissibili – Leq in dB (A):

Classi di destinazione d'uso	Diurno (ore 6.00-22.00)	Notturmo (ore 22.00-6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Limiti di immissione massimi ammissibili – Leq in dB (A):

Classi di destinazione d'uso	Diurno (ore 6.00-22.00)	Notturmo (ore 22.00-6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Limiti di immissione differenziale massimi ammissibili:

	Diurno	Notturmo
Tutto il territorio nazionale	5 dB	3 dB

RILIEVI EMERSI

Il Comune ha adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio, in base al quale l'area in esame ricade in classe VI "area esclusivamente industriale".

Si è presa visione della “Documentazione di impatto acustico per aumento della capacità di trattamento” rilasciata da NEA Nordestambiente srl, relativa alle rilevazioni eseguite a marzo 2011. Le misure sono state eseguite sia in periodo diurno che notturno. I livelli sonori del rumore ambientale rilevato nella situazione preesistente all'aumento della capacità di trattamento dell'impianto, in termini di immissioni ed emissioni, rispettano i limiti in vigore per la classe VI.

Le misure sono state eseguite dal dott. Vito Simionato, tecnico competente in acustica iscritto al n.234 dell'Elenco della Regione Veneto.

Le conclusioni dello studio attestano che le modificazioni acustiche indotte dal progetto di ampliamento (incremento del numero di mezzi in transito in ingresso e uscita, due nuove linee di raffinazione sovrallari e di raffinazione metalli, riduzione delle ore di funzionamento del gruppo elettrogeno), comporteranno sia incrementi minimali della rumorosità interna, sia decrementi che, nel complesso, non incideranno in maniera significativa sulla rumorosità dell'area circostante.

Da tali conclusioni si evince che non vi sono obblighi a carico di Eco-Ricicli relativamente a piani di risanamento acustico.

2.11 Area tematica sostanze pericolose (generalità)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs n° 52 del 3/2/97: Attuazione della Direttiva 92/32/CE concernente classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

DM 4/4/97: Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del D. Lvo 52/97, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

DM 7/09/2002: Informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

- Censimento sostanze pericolose in uso (tipo, quantità)
- Verificare corretto imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose,
- Verificare presenza scheda di sicurezza aggiornata
- Corretto stoccaggio delle sostanze nel rispetto di quanto prescritto nella SdS.

RILIEVI EMERSI

Le sostanze pericolose utilizzate sono essenzialmente: oli minerali, gasolio, reagenti impiegati nell'impianto di trattamento acque nere e prodotti vari utilizzati per la manutenzione. Tali sostanze dispongono di schede di sicurezza gestite e archiviate (a magazzino e in officina) dal Responsabile del magazzino.

Sul sito sono presenti due armadi metallici, chiusi e a tenuta, specificamente adibiti a deposito lubrificanti e grassi, dotati di fondo grigliato poggiante su bacino di contenimento per raccogliere eventuali sversamenti.

Gli stoccaggi dei reagenti sono posizionati all'interno box prefabbricati per il contenimento di sostanze chimiche (dotati di griglia e vasca di tenuta).

Le batterie esauste provenienti dalla raccolta sono stoccate in cassone a tenuta dotato di coperchio, conforme alla normativa vigente e ubicato all'interno del capannone.

2.12 Area tematica sostanze pericolose (sostanze lesive dell'ozono / gas fluorurati effetto serra)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 549 28/12/93 (modificata dalla L.179/1997): Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

DM 26/03/96: Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono atmosferico.

DM 10/03/1999: Proroga dei termini per la dismissione di gas halons

Reg. CE 2037/2000: Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. modificato dal Reg. CE n.1804/2003 *Abrogato e sostituito dal Reg. CE n. 1005/2009.*

Reg. CE n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

DM 3/10/2001: Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

DPR 147/2006: Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

- Censimento delle sostanze che riducono lo strato di ozono (halon, CFC, HCFC) es. R22
- Rispetto dei divieti sulle sostanze lesive (es. halon completamente bandito)
- Il gestore di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti sostanze controllate deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I DPR 147/2006.
- Le apparecchiature contenenti sostanze controllate in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo (annuale: se il contenuto di sostanze è tra i 3 e i 100 kg; semestrale: se il contenuto di sostanze è superiore ai 100 kg) della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto .
- Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilita' superiore a 5 g/anno.
- Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
- I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto .
- Condizionatori o impianti contenenti gas fluorurati effetto serra es. R410A e R407C: se > 3 kg eseguire controllo fughe + libretto di impianto.

RILIEVI EMERSI

A servizio degli uffici prefabbricati, sono presenti varie unità di condizionamento dell'aria, tutte contenenti gas con peso inferiore ai 3 kg, per i quali pertanto non vi sono obblighi di controllo.

Le cabine di cernita delle linee 1 e 2 sono mantenute condizionate da 3 impianti:

- 2 unità Aermec a servizio della linea 1, di cui la prima contenente 3,31 kg di gas R410A (può essere caricata anche con gas R407C), e la seconda 5 kg di gas R410A.
- 1 unità Aermec per la linea 2, contenente 14 kg di gas R410A.

Gli interventi manutentivi risultano correttamente registrati negli appositi libretti.

2.13 Area tematica mobilità sostenibile

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Decreto Interministeriale del 27 marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

- Con il Decreto suddetto è stata introdotta nelle imprese la figura del “mobility manager” a cui è affidato il compito di predisporre il piano degli spostamenti casa - lavoro del personale dipendente, allo scopo di razionalizzare e ridurre il traffico indotto dai lavoratori per recarsi sul luogo di lavoro.
- La nomina del mobility manager è prevista in tutte le imprese ed enti pubblici con più di 300 dipendenti operanti in una medesima unità produttiva, o con più di 800 addetti, operanti in più sedi locali di uno stesso comune con almeno 150.000 abitanti.

RILIEVI EMERSI

Eco-Ricicli, impiegando meno di 300 dipendenti, non ricade nell'ambito di applicazione di tale Decreto.

2.14 Area tematica: certificato prevenzione incendi

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.M. 27 settembre 1965 - Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

D.M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

D.M. 4 maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

D.M. 19 marzo 2001 – Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante

- Censimento attività soggette a CPI (vedi elenco D.M. 16.2.82)
- È presente regolare CPI in corso di validità?
- Manutenzione periodica dispositivi antincendio

RILIEVI EMERSI

Il CPI ha validità dal 25.08.09 al 29.01.2015.

È in corso di elaborazione un progetto di adeguamento dell'impianto per aumento delle volumetrie, per variazioni sulla collocazione delle aree di stoccaggio, oltre che a modifiche impiantistiche. Contestualmente sarà rivista anche la documentazione di richiesta e di adeguamento del CPI. Si prevede che l'ultimazione di tali documenti avverrà entro marzo 2011.

Alcuni estintori presenti in impianto sono in numero e dimensioni (da 6 kg e non da 9 kg) differenti da quanto richiesto nel CPI per un totale comunque di polvere superiore a quanto richiesto. Tale variante è stata apportata per garantire una migliore maneggevolezza degli estintori da parte del personale femminile. Si attende il rinnovo del CPI a seguito di richiesta di variante.

2.15 Altri ambiti legislativi

Data la tipologia di attività e di processi ed il sito in cui si opera, non risultano applicabili ad ECO-RICICLI le seguenti aree tematiche:

- impianti a rischio di incidente rilevante
- inquinamento elettromagnetico
- VIA (valutazione impatto ambientale)
- gas tossici
- radiazioni ionizzanti.

3 CONCLUSIONI

Di seguito si riassumono i rilievi emersi, che richiederanno pertanto adeguamenti al fine della corretta implementazione del Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001:2004.

3.1 Scarichi idrici

L'autorizzazione n.3156 del 18.12.2009 rilasciata dal Magistrato alle Acque per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalle coperture dei capannoni industriali e recapitanti nel collettore acque bianche in canale Industriale Sud, impone l'obbligo di analisi semestrale su tutti i parametri della tab.A sez. 1, 2 e 4 del DM Ambiente 30.07.1999.

L'esito dell'analisi è conforme rispetto ai limiti fissati.

L'autorizzazione rilasciata da Veritas prot. 50429 il 08.11.2007, per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali relativa al cod. scarico PM 381 comprensive delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque reflue e delle acque provenienti dagli scarichi assimilabili ai domestici, fissa i limiti allo scarico in base alla tab.A allegata integrata dalla sez. 3 del DM 30/07/1999.

Eco-Ricicli ha attivato un piano di autocontrollo degli scarichi. Dall'esame dei risultati delle analisi, esse risultano conformi alle autorizzazioni vigenti.

Gas fluorurati effetto serra

A servizio degli uffici prefabbricati, sono presenti varie unità di condizionamento dell'aria, tutte contenenti gas con peso inferiore ai 3 kg, per i quali pertanto non vi sono obblighi di controllo.

Le cabine di cernita delle linee 1 e 2 sono mantenute condizionate da appositi impianti contenenti gas R410A, quale GAS refrigerante:

Tal gas è classificato come fluorurato ad effetto serra e vi è l'obbligo di controllo annuale della tenuta dell'impianto che lo contiene.

I controlli volti ad accertare la presenza di fughe di gas fluorurati ad effetto serra, come prescritto dal Reg. CE 842/2006 sono stati eseguiti e registrati su apposito libretto.

3.2 CPI

In relazione all'esistente CPI, risulta tale *incongruenza*:

- Estintori in quantità e dimensioni differenti da quanto autorizzato (sovrabbondanti).

Tale difformità è in corso di adeguamento con una richiesta specifica di variazione al CPI (tempi previsti inizi 2012).